



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Napoli, 7 agosto 2003

Protocollo: 2730

## **COMUNICATO STAMPA**

### **ISTITUZIONE ZONA FRANCA PORTO DI GIOIA TAURO: PRECISAZIONI**

In relazione al comunicato stampa del 5 agosto 2003 emesso dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro, in merito all’istituzione di una zona franca nell’omonimo porto, ripreso dall’agenzia ANSA e dalla stampa locale, si precisa che impropriamente esso riporta effetti non conseguenti all’autorizzazione disposta ai sensi dell’art.168 bis del Codice Doganale Comunitario approvato con Reg. CEE n.2913/92, modificato dal Reg. CEE n.2700/2000.

In particolare si afferma “Come tale essa costituisce area separata dal territorio comunitario all’interno della quale le merci sono esentate, fra l’altro, dal pagamento dei dazi all’importazione” riferendo al regime doganale autorizzato ciò che è attribuito alla zona franca autorizzata per legge.

Questa Direzione, nel confermare il proprio provvedimento autorizzativo, chiarisce che esso:

individua una porzione di superficie, ubicata nel sedime dell’area portuale del porto di Gioia Tauro, in cui la locale Autorità Portuale potrà introdurre in sospensione dei diritti gravanti:

- Merce destinata allo stoccaggio – per essere avviata tal quale o all’esportazione verso Paesi Terzi in esenzione da diritti doganali ovvero per essere immessa in consumo nel territorio comunitario con pagamento dei diritti doganali (afferenti alla U.E.) e della fiscalità interna propria dello Stato membro di effettiva immissione in consumo;

- Merce destinata al perfezionamento (da ripresentare sotto forma di prodotti compensatori) ovvero ad altro regime doganale.

La merce consumata all'interno della “ zona franca aperta “ sarà assoggettata al pagamento dei diritti doganali.

Per ogni introduzione è richiesta la presentazione di una dichiarazione di vincolo al regime doganale prescelto.

Il controllo doganale avverrà in maniera semplificata con ricorso al cosiddetto sistema della contabilità – materie, proprio del regime del deposito doganale.

**Ogni diversa interpretazione del provvedimento deve considerarsi destituita di fondamento.**